

OGGETTO: Circolare n. 4 2010

Seregno, li 22 febbraio 2010

NUOVI MODELLI INTRA 2010

A seguito della pubblicazione delle norme nazionali di recepimento delle Direttive comunitarie (D.Lgs 11-02-2010 n. 18) sono stati approvati i nuovi elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

I nuovi Modelli si distinguono in :

- Modello INTRA 1, riferito all'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi;
- Modello INTRA 2, riferito all'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti.

Essi si compongono di un frontespizio e di quattro sezioni (da *bis* a *quinqües*). Il frontespizio del Modello contiene i dati generali e riassuntivi dell'elenco stesso; la sezione *bis* riepiloga le cessioni registrate (Mod. INTRA1*bis*) ovvero gli acquisti registrati (Mod. INTRA2*bis*) nel periodo di riferimento e la sezione *ter* riporta le rettifiche relative a periodi precedenti. Ai nuovi Modelli INTRA sono state aggiunte due sezioni per riepilogare i servizi resi/ricevuti nel periodo di riferimento (sez. *quater*) o per comunicare eventuali rettifiche (sez. *quinqües*).

Si segnalano inoltre le seguenti maggiori novità.

- obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi periodici anche per le prestazioni di servizio intracomunitarie rese o ricevute da un soggetto IVA nazionale;
- obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie con periodicità trimestrale (per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro) e con periodicità mensile (per i soggetti che non si trovano nelle condizioni predette); In caso di sfioramento del tetto servirà la presentazione mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il tetto è superato. Ad esempio cessioni gennaio 2010 euro 20.000, febbraio euro 20.000 e marzo 30.000. Gli adempimenti dichiarativi saranno: trimestrale per gennaio e febbraio (entro 25 aprile 2010) e mensile marzo (entro 25 aprile 2010). La verifica della soglia di euro 50.000 va fatta nell'ambito di ciascun elenco tenendo conto di ciascuna categoria di operazioni riepilogate, ossia tenendo distinti beni e servizi. E' come se in ogni modello ci fosse una doppia soglia: una per i beni ed una per i servizi ed è sufficiente che una sola categoria superi il limite di 50.000 perché scatti l'obbligo di presentazione mensile dell'elenco. Esempio cessioni euro 40.000 servizi euro 30.000: obbligo trimestrale. Cessioni euro 60.000 servizi euro 10.000: obbligo mensile per l'intero elenco.
- Obbligo per i soggetti mensili che effettuano servizi di lavorazione di compilazione dei dati statistici relativi alle spedizioni e agli arrivi dei relativi beni.
- obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie agli uffici doganali esclusivamente per via telematica **entro il giorno 25** del mese successivo al periodo di riferimento.
- Fino al 30 aprile 2010, essi possono essere presentati anche in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti ma entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. In tal caso è altresì necessario presentare gli stampati INTRA-1 e/o INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti.

- in fase di prima applicazione, la presentazione per via telematica agli uffici doganali avviene attraverso l'utilizzo del Servizio Telematico Doganale ma, con successivo provvedimento, sarà comunicata la data a partire dalla quale sarà consentito utilizzare anche i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Nella considerazione del disagio e dell'incertezza operativa conseguente alla prima applicazione della nuova normativa l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, per gli eventuali errori di compilazione dei Modelli INTRA, in sede di controllo, non verranno applicate sanzioni, a condizione che i soggetti tenuti alla presentazione degli stessi provvedano ad inviare, **entro il 20 luglio 2010**, elenchi riepilogativi integrativi secondo le giuste modalità di applicazione della normativa.

Regime sanzionatorio tardiva presentazione Modelli Intrastat

L'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 dispone che l'omessa presentazione degli elenchi INTRASTAT o la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da € 516,46 a € 1.032,91 per ciascuno di essi, ridotta a metà nel caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverli o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.

La presentazione tardiva e spontanea dell'elenco (regolarizzazione D.Lgs 472/1997 art. 13 comma 1, lett. b) entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione comporta, entro lo stesso termine, il pagamento della sanzione ridotta di € 51,65, ovvero entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Da quanto sopra si ritiene che sia applicabile, a titolo di ravvedimento operoso, per la violazione derivante dalla tardiva presentazione del modello intrastat, la riduzione della sanzione a 1/10 (10%) dal momento che la regolarizzazione e il pagamento della sanzione avviene entro l'anno successivo al termine di presentazione previsto, per cui si paga **la sanzione ridotta di € 51,65, in luogo di € 516,46.**

Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni.

Contrino Rag. Gaspare